SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA *–*

N. 828

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALBERTI CASELLATI, ARCHIUTTI, DE RIGO, TREDESE, PASINATO, FAVERO, FALCIER, MAINARDI, FRAU, CHINCARINI, VANZO, FRANCO Paolo, PERUZZOTTI, BERGAMO, GABURRO, GUZZANTI, NOVI e STIFFONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2001

Estensione del divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi alle acque del golfo di Venezia

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge propone una modifica all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante «Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali» che sancisce il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Napoli, del golfo di Salerno e delle isole Egadi.

È importante ricordare che le prospezioni, intese come complesso dei metodi usati per lo studio della composizione litologica e della struttura del sottosuolo, si avvalgono in gran parte della tecnologia del cosiddetto «cannone a palle di gomma» che emette frequenze che esaminate nelle loro alterazioni consentono di risalire alla struttura degli strati geologici ma che sono dannosissime dal punto di vista ambientale ed archeologico. Inoltre, la vera e propria escavazione

e la produzione del greggio in superficie vengono attuate con metodi dalle elevate possibilità di esversazione e di rilascio di materiali fortemente contaminanti.

La stessa *ratio* di tutela delle zone di Italia considerate la culla della civiltà occidentale ci spinge a proporre una estensione di tale divieto anche al golfo di Venezia.

Già in occasione della legge finanziaria del 1998 fu presentato un emendamento convertito in ordine del giorno ed approvato dal Parlamento che impegnava il Governo a vietare l'estrazione di idrocarburi nel golfo di Venezia. Il Governo precedente tuttavia ha disatteso l'impegno permettendo all'AGIP di continuare la sua attività e di programmare interventi futuri di coltivazione in Alto Adriatico.

Al fine di evitare pericolosi incidenti si sollecita pertanto una rapida approvazione del presente disegno di legge. XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po».